SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 200**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 agosto 1990** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 agosto 1990.

Sostituzione di un componente della commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile e per l'espletamento di compiti di consulenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1283 dell'8 gennaio 1982 istitutivo della commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile e per l'espletamento di compiti di consulenza nel medesimo ambito;

Visti i decreti del 27 ottobre 1984, n. MPC/UL-05498, dell'8 febbraio 1985, n. MPC/UL-06823 e del 26 maggio 1986, n. MPC/UL-11338 con i quali venivano disposte la ricostituzione e le integrazioni della commissione medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 1986 concernente l'articolazione in singoli settori di rischio della commissione stessa;

Ravvisata la necessità di dover procedere alla sostituzione del prof. Francesco Pocchiari, deceduto, già componente della sezione II - settore rischio nucleare, nell'ambito della commissione in argomento;

Visto il telex n. 100/1.33/A-4080 datato 17 luglio 1990 con il quale il Ministro della sanità designa quale rappresentante dell'Istituto superiore di sanità il prof. Francesco Antonio Manzoli attuale direttore dell'Istituto stesso;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Francesco Antonio Manzoli, direttore dell'Istituto superiore di sanità, è nominato, al posto del prof. Francesco Pocchiari componente della sezione II - settore rischio nucleare, nell'ambito della commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile e per l'espletamento di compiti di consulenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1283 dell'8 gennaio 1982, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

90A3767

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 luglio 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° luglio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 192818 in data 20 giugno 1990, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, con godimento 1° luglio 1990, al prezzo fisso di L. 97,25%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita ad un «diritto di sottoscrizione»;

Visto il proprio decreto n. 192881 in data 6 luglio 1990, con cui è stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° luglio 1990, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 4.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 luglio 1990 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° agosto 1990, con versamento dei dietimi d'interesse dal 1° luglio 1990 al giorno del versamento.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 20 giugno 1990, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1° agosto 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1990
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 39

90A3760

DECRETO 3 agosto 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° luglio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 192818 in data 20 giugno 1990, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, con godimento 1° luglio 1990, al prezzo fisso di lire 97,25%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita ad un «diritto di sottoscrizione»;

Visti i propri decreti in data 6 e 20 luglio 1990, con i quali è stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro per l'importo, rispettivamente, di lire 2.500 miliardi e di lire 4.000 miliardi, interamente assegnati;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° luglio 1990, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 agosto 1990 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 agosto 1990, con versamento dei dietimi di interesse dal 1° luglio 1990 al giorno del versamento.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 20 giugno 1990, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 16 agosto 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1990
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 206

90A3761

DECRETO 3 agosto 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 15 giugno 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 192750 in data 6 giugno 1990, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato (CTO), al portatore, al tasso di interesse annuo del 12,50%, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 15 giugno 1990, al prezzo fisso di lire 98,25%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Visto il proprio decreto n. 192880 del 6 luglio 1990 concernente la riapertura della sottoscrizione relativa ai suddetti certificati di credito del Tesoro (CTO) per l'importo di lire 2.000 miliardi interamente assegnato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 15 giugno 1990, di cui al decreto ministeriale del 6 giugno 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 agosto 1990 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 20 agosto 1990, con versamento dei dietimi di interesse dal 15 giugno 1990 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1990, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 62.497.500.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 6 giugno 1990, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 20 agosto 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1990
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 205

90A3762

DECRETO 22 agosto 1990.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° settembre 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,25% emessi con decreti ministeriali 25 agosto e 5 settembre 1986, 11,25%, emessi con decreto ministeriale 27 agosto 1987, e 11,50%, emessi con decreti ministeriali 25 agosto e 8 settembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 1986, n. 212 del 12 settembre 1986, n. 202 del 31 agosto 1987, n. 204 del 31 agosto 1988 e n. 214, del 12 settembre 1988);

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1994 da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,25%, 11,25% ed 11,50% nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1994 per un importo di lire 5.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in lire 96,25% da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo di lire 5.000 miliardi dei buoni in emissione è incrementabile di L. 1.566.500.000 da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, 11,25% e 11,50% di scadenza 1° settembre 1990, nominativi.

L'importo degli emittendi buoni, indicato nel primo comma del presente articolo è altresì incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, rispettivamente al 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata di essi.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,25%, 11,25% e 11,50% di scadenza 1° settembre 1990, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° settembre 1990.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° settembre 1990, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 3,75% pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1990 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al terzo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 4 al 6 settembre 1990.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma del primo e terzo comma dell'art. 1, una provvigione pari all'1% contro rilascio di apposite ricevute all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», senza dietimi di interessi.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 31 agosto 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle rispettive richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 settembre 1990, senza dietimi di interesse. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 4 settembre 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», senza dietimi di interessi.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, pertanto, per detto versamento, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo fisso di emissione e per quello relativo al «diritto di sottoscrizione».

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per

taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo nei buoni del Tesoro emessi con il presente decreto dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, 11,25% e 11,50%, di scadenza 1° settembre 1990, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° settembre 1990.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, 11,25% e 11,50%, di scadenza 1° settembre 1990, indicati negli articoli precedenti, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, 11,25% e 11,50%, di scadenza 1° settembre 1990, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,25%, 11,25% e 11,50%-1° settembre 1990 nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9,25%, 11,25% e 11,50%-1° settembre 1990 al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° settembre 1994. Dette operazioni avranno inizio il 4 settembre 1990 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la

corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui art n. 6

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1990
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 172

90A3748

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 agosto 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Terre di Enea - Società a responsabilità limitata», in Pomezia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 21 giugno 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Terre di Enea Società a responsabilità limitata» in abbreviazione «Co.A.T.E. S.r.l.», con sede in Pomezia (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa «Cooperativa agricola Terre di Enea - Società a responsabilità limitata» in abbreviazione «Co.A.T.E. S.r.l.», con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito notaio dott. Pietro Mattina in data 10 novembre 1967, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Benigni avv. Pier Giorgio, via Dardanelli, 3, Roma;

Lucarelli dott. Andrea, viale Castrense, 6, Roma;

Marone avv. Vincenzo, via Germanico, 96, Roma,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A3764

DECRETO 4 agosto 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «S. Anna - Società cooperativa a r.l., allevamento ingrasso, macellazione bestiame», in Saluzzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 27 febbraio 1990, con la quale il tribunale di Saluzzo ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «S. Anna - Società cooperativa a r.l., allevamento, ingrasso, macellazione bestiame», con sede in Saluzzo (Cuneo);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «S. Anna - Società cooperativa a r.l., allevamento, ingrasso, macellazione bestiame», con sede in Saluzzo (Cuneo), costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Lo Schiavo in data 12 luglio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai

sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Massimo Bianchi, nato a Tortona il 12 agosto 1956 ed ivi domiciliato in piazzetta De Amicis n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A3763

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 agosto 1990.

Disposizioni urgenti per il potenziamento delle capacità di intervento aereo nella lotta agli incendi boschivi - campagna antincendi boschivi 1990. (Ordinanza n. 2005/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, concernente la costituzione del «Fondo per la protezione civile»;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato l'andamento climatico dell'attuale stagione estiva, caratterizzato da particolare siccità, che ha favorito un eccezionale insorgere e propagarsi di incendi boschivi su tutto il territorio nazionale;

Considerato che tali eventi dannosi hanno interessato in modo particolare le regioni Liguria, Toscana e Sardegna e che per le stesse zone è previsto il persistere di un alto livello di rischio connaturato anche alla specifica orografia del territorio;

Tenuto conto che i mezzi aerei attrezzati per la lotta antincendio in dotazione alle regioni sopracitate si sono rivelati in più occasioni insufficienti ed inadeguati al numero ed alle proporzioni degli eventi verificatisi;

Rilevato che in varie occasioni, per la carenza dei mezzi di cui sopra, gli stessi enti territoriali hanno richiesto l'intervento massiccio degli aeromobili in dotazione al Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto che una maggiore autonomia nella lotta antincendio boschivo di dette regioni riduce il fabbisogno di concorso esterno, permettendo un'economia dei mezzi in dotazione al Dipartimento, che possono essere impiegati in favore di regioni particolarmente a rischio scarsamente o assolutamente sprovviste di capacità di intervento aereo;

Ravvisata la necessità di potenziare le capacità di intervento delle citate regioni nella lotta agli incendi mediante l'incremento degli aeromobili in loro dotazione;

Individuate nelle società Eliliguria, Elitaliana ed Eliservizi italiani quelle che al momento, fra le ditte disponibili sul mercato ed all'uopo interpellate hanno praticato le condizioni più vantaggiose per l'amministrazione, sono le sole in grado di mettere a disposizione rispettivamente delle regioni Liguria, Toscana e Sardegna, ciascuna due elicotteri per un periodo di trenta giorni, da impegnare in attività di volo per un massimo di cento ore per ogni aeromobile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le esigenze connesse al potenziamento delle attività volte a fronteggiare gli incendi boschivi nelle regioni Liguria, Toscana e Sardegna, il Servizio bilancio e AA.AA. è autorizzato a stipulare un contratto di nolo con le società Eliliguria per le esigenze della regione Liguria, Elitaliana per quelle della regione Toscana ed Eliservizi italiani per quelle della regione Sardegna.

Art. 2.

Ciascuna delle tre società dovrà mettere a disposizione per trenta giorni, nell'arco diurno alba-tramonto, due elicotteri per il servizio di estinzione degli incendi boschivi secondo le disposizioni operative di volta in volta impartite dal centro operativo regionale o provinciale, fino alla concorrenza di 100 ore di volo/mese per ogni elicottero.

Art. 3.

Il corrispettivo massimo da liquidare a ciascuna società, sarà il seguente:

Eliliguria. . . . . . L. 312.000.000 + IVA al 19%;

Elitaliana. . . . . . » 333.700.000 + IVA al 19%;

Eliservizi italiani . » 420.000.000 + IVA al 19%.

L'onere complessivo pari a L. 1.268.183.000 di cui L. 202.483.000 per IVA al 19%, derivante dall'attuazione della presente ordinanza, è posto a carico del «Fondo per la protezione civile».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3766

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 giugno 1990.

Determinazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, delle linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione delle politiche comunitarie.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse, istituito con l'art. 5 della legge medesima;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale, nonché la legge 15 maggio 1989, n. 181, di conversione del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche, recante norme per la metanizzazione del Mezzogiorno e in particolare l'art. 11;

Vista la legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, nonché la legge 30 dicembre 1988, n. 556, che ha convertito il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito in legge 13 febbraio 1987, n. 22, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca internazionale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge-quadro 10 aprile 1981, n. 151, concernente la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento delle funzioni alle regioni stesse;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 1986 che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio delle Comunità europee concernente i Programmi integrati mediterranei;

Visto il progetto preliminare del bilancio generale delle Comunità europee predisposto dalla Commissione delle Comunità europee per il 1991;

Visto l'art. 56 del trattato CECA;

Vista la propria delibera del 13 febbraio 1986 relativa ai programmi integrati mediterranei;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1988, di approvazione della «Direttiva fondi comunitari a finalità strutturale»;

Visti i quadri comunitari di sostegno, approvati dalla Commissione delle Comunità europee, relativi agli obiettivi 1, 2, 3 e 4, 5b di cui al regolamento comunitario n. 2052/88, nonché i relativi strumenti attuativi già approvati nel loro ambito;

Vista la propria delibera in data 15 marzo 1990, con la quale è stata data una prima applicazione alla programmazione finanziaria di cui al secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/87;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1989 che ha costituito, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, il Comitato interministeriale per il coordinamento degli interventi dei fondi strutturali della Comunità europea;

Considerato che, per il settore dei trasporti, il cofinanziamento comunitario risulta quantitativamente limitato e, configurandosi come semplice concorso a talune iniziative nazionali, non si rende necessario indicare il corrispondente impegno finanziario;

Considerata l'opportunità, anche ai sensi della citata delibera 21 dicembre 1988, di migliorare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Comunità per il superamento degli squilibri regionali;

Tenuto conto delle informazioni contabili provenienti dal fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/87 e altresì delle valutazioni formulate dalle amministrazioni più direttamente interessate sulla effettiva operatività delle azioni comunitarie;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla delibera del 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Per l'anno 1991 il fabbisogno finanziario indicativo di parte statale e regionale, relativo all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie da cofinanziarsi con risorse del bilancio generale delle Comunità europee, è valutato, sulla base delle informazioni contabili provenienti dal fondo di cui all'art. 5 della legge n. 183/87 citata in premessa e tenuto conto delle indicazioni fornite dalle amministrazioni capofila a riguardo degli obiettivi da 1 a 5 del regolamento n. 2052/88 indicato in premessa, come segue:

Agricoltura - compresi obiettivi n. 1, 5a, 5b: 550 miliardi;

Lavoro - obiettivi n. 1, 2, 3, 4 e 5b e azioni CECA per complessivi 30 miliardi: 650 miliardi;

Mezzogiorno - obiettivo n. 1: 1.700 miliardi;

Turismo: 35 miliardi (*);

Marina mercantile: pesca marittima: 120 miliardi;

Ricerca - sono ricomprese le azioni finanziate dai fondi strutturali: 100 miliardi;

Industria, artigianato, tutela ambiente, trasporti - obiettivo n. 2: 330 miliardi;

PIM: 250 miliardi.

In relazione ai fabbisogni di cui ai settori agricoltura, Mezzogiorno, industria, ricerca e turismo, le norme vigenti che recano autorizzazioni di spesa per il 1991 all'uopo utilizzabili, anche parzialmente, sono indicate nell'allegato *A*.

In relazione ai fabbisogni di cui ai settori ricerca, industria e lavoro, l'allegato *B* indica le norme istitutive dei fondi di rotazione amministrati con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le cui disponibilità possono essere all'uopo impiegate, quale quota parte nazionale.

Roma, 28 giugno 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO *A*

Agricoltura:
art. 5 della legge n. 752/86;
legge 27 dicembre 1989, n. 407, tabella *F*.

Ricerca scientifica:
art. 15, comma 2, della legge n. 67/88;
legge 5 agosto 1988, n. 346;
legge 27 dicembre 1989, n. 407, tabella *F*.

Turismo:
legge n. 617/59;
art. 6 della legge n. 556/88.

Industria:
legge n. 181/89, art. 4.

Mezzogiorno:
legge n. 64/86;
deliberazioni CIPE 29 marzo 1990;
legge n. 784/80, art. 11.

(*) Comprese iniziative in applicazione dell'obiettivo n. 5b.

ALLEGATO *B*

Lavoro:
fondo di rotazione, art. 25 della legge n. 845/78.

Industria:
fondo IMI ricerca applicata, art. 1 e seguenti della legge n. 46/82.

90A3693

DELIBERAZIONE 28 giugno 1990.

Finanziamento di un programma di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca mediante le residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1984.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la propria delibera in data 31 luglio 1986 che finalizzava una quota del Fondo sanitario nazionale — parte corrente 1984, pari a L. 21.420.000.000 — al finanziamento di 16 progetti di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca nel settore sanitario;

Vista la medesima delibera in data 31 luglio 1986, con la quale è stata assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 6.426.000.000 quale anticipo sugli importi definitivi da attribuirsi previa verifica dello stato di attuazione dei singoli programmi;

Viste le proposte del Ministro della sanità, pervenute in data 17 gennaio 1990 e 9 aprile 1990 con la quale si propone di assegnare la somma di L. 2.016.000.000 a completamento del finanziamento del programma di sperimentazione «Oncologia femminile», per il quale è stato verificato ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, lo stato di attuazione;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni in data 19 giugno 1990;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1984, è assegnata alla regione Valle d'Aosta — quale regione capofila — la somma di L. 2.016.000.000 per il finanziamento definitivo del programma di sperimentazione del prodotto prototipale o metodologico di ricerca denominato «Oncologia femminile».

Roma, 28 giugno 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A3694

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1990), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1990, n. 226 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1990), recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. È autorizzato un primo concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella misura di lire 190 miliardi per l'anno 1990.

2. *Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede annualmente a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo* pro capite *del personale dipendente, l'importo di lire 190 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, e agli autoservizi di competenza statale:*

3. *Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede con propri decreti, adottati di concerto con il Ministro del tesoro:*

a) *ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma;*

b) *a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale.*

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 190 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

90A3635

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo alla pubblicazione da parte della Commissione della Comunità europea dell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti.

La «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. C 146, allegato, ha pubblicato il 15 giugno 1990 l'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (EINECS).

Detto inventario è disponibile su carta e/o su disco magnetico.

Si ricorda agli interessati che all'avvenuta pubblicazione di detto inventario EINECS sono collegati gli obblighi derivanti dalla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, art. 8.

90A3723

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Hepacolina

Con decreto ministeriale n. 211/S in data 3 agosto 1990 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Hepacolina (flacone da g 150 di sciroppo - cod. 003221025), registrata a nome della ditta I.B.I.S. - Istituto biochimico sperimentale S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, viale Macchiavelli, 31 - codice fiscale n. 03642900488.

Si richiama all'attenzione dell'azienda interessata, dei distributori e dei farmacisti che la specialità medicinale non può più essere né prodotta né immessa nel ciclo di distribuzione commerciale.

90A3757

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 2

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 mod. 241 DP. — Data: 9 ottobre 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Rieti. — Intestazione: Morganti Silvestro. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

90A3518

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1990, registro n. 25 Difesa, foglio n. 32, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Bottali Lino, nato il 5 ottobre 1923 ad Albareto. — Patriota di alte qualità morali, si distingueva nella lotta contro l'invasore partecipando a numerose azioni di guerra e dando continue prove di coraggio. Catturato durante il rastrellamento del gennaio 1945 in Albareto e sottoposto a torture manteneva un contegno coraggioso e improntato al senso dell'onore. Il 9 febbraio 1945 davanti al plotone di esecuzione immolava la giovane vita nel nome della Patria. — Reggio nell'Emilia, 9 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1990, registro n. 25 Difesa, foglio n. 33, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Orsini Francesco, nato il 13 ottobre 1914 a La Spezia. — Patriota di eccezionale ardimento, nel breve ciclo operativo della lotta partigiana dava costanti prove di coraggio e sprezzo del pericolo. Nel corso del sanguinoso rastrellamento del gennaio 1945 rimaneva unitamente a pochi ardimentosi, a proteggere il ripiegamento del proprio battaglione su posizione più favorevole. Nonostante la superiorità numerica dell'avversario, resisteva fino a quando, colpito da una raffica di mitragliatrice, cadeva immolando la sua vita per la libertà. — Bedonia, 7 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1990, registro n. 25 Difesa, foglio n. 34, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Baccarini Francesco, nato il 4 maggio 1923 a Bardi. — Giovane montanaro, accorreva al richiamo della Patria oppressa, distinguendosi in tutti i combattimenti. Catturato e sottoposto a feroci sevizie, sopportava impavido le sofferenze senza nulla rivelare che potesse nuocere ai compagni di fede. Deportato al campo di sterminio di Mauthausen, immolava la sua giovane vita alla libertà della Patria alla quale aveva valorosamente contribuito. — Mauthausen, 9 marzo 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1990, registro n. 25 Difesa, foglio n. 31, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Albesano Antonio, nato il 27 aprile 1918 a Bagnasco. — Tempra salda di montanaro dava generosamente tutto se stesso alla causa partigiana portando a termine numerose azioni di guerra. Il 28 febbraio 1945, incaricato di una missione in zona controllata dal nemico, s'imbatteva in una pattuglia tedesca e, impegnandola per diverse ore in duro e aspro combattimento, riusciva a catturare un prigioniero. Colpito a morte da una raffica di fucile mitragliatore immolava la sua vita per la libertà della Patria. — Nucetto, 28 febbraio 1945.

90A3706

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricavono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000